

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 415/2014 DELLA COMMISSIONE**del 23 aprile 2014****recante modifica e deroga al regolamento (CE) n. 2535/2001 per quanto concerne la gestione dei contingenti tariffari per i prodotti lattiero-caseari originari dell'Ucraina**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 187, lettere a) e c),

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (UE) n. 374/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾ istituisce per il 2014 regimi preferenziali per i dazi doganali sulle importazioni di alcune merci originarie dell'Ucraina. Conformemente all'articolo 3 del suddetto regolamento, i prodotti agricoli elencati nel suo allegato III sono ammessi all'importazione nell'Unione entro i limiti dei contingenti tariffari ivi stabiliti. I contingenti di cui all'allegato III del regolamento (UE) n. 374/2014 sono gestiti dalla Commissione conformemente all'articolo 184, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) n. 1308/2013.
- (2) L'allegato III del regolamento (UE) n. 374/2014 include contingenti tariffari per il latte e i prodotti lattiero-caseari. È necessario includere tali contingenti nell'allegato I del regolamento (CE) n. 2535/2001 della Commissione ⁽³⁾ e inserire all'articolo 19 del medesimo regolamento un riferimento alla norma pertinente sulla prova dell'origine, necessaria per l'importazione nel quadro di detti contingenti.
- (3) Dal momento che i contingenti tariffari figuranti nell'allegato III del regolamento (UE) n. 374/2014 sono aperti solo fino al 31 ottobre 2014, è opportuno specificare il periodo per la presentazione delle domande di titoli di importazione e la durata di validità degli stessi.
- (4) Conformemente all'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2535/2001, gli importatori riconosciuti a maggio 2013 possono importare nel quadro dei contingenti solo nel periodo compreso tra il 1° luglio 2013 e il 30 giugno 2014. Poiché i contingenti aperti per l'Ucraina coprono eccezionalmente due semestri consecutivi, gli importatori riconosciuti potrebbero importare soltanto fino al 30 giugno 2014 mentre i contingenti in questione sono aperti fino al 31 ottobre 2014. È pertanto opportuno consentire a tali operatori di importare nell'ambito dei contingenti di cui all'allegato III del regolamento (UE) n. 374/2014 fino al 31 ottobre 2014.
- (5) Il regolamento di esecuzione (UE) n. 1001/2013 della Commissione ⁽⁴⁾ ha sostituito alcuni codici della nomenclatura combinata figuranti nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio ⁽⁵⁾ con nuovi codici che risultano diversi da quelli cui si fa riferimento nel regolamento (UE) n. 374/2014. È pertanto opportuno riportare i nuovi codici della nomenclatura combinata nell'allegato I del regolamento (CE) n. 2535/2001.
- (6) Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 2535/2001.
- (7) Dal momento che i contingenti tariffari figuranti nell'allegato III del regolamento (UE) n. 374/2014 sono aperti solo fino al 31 ottobre 2014, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore quanto prima.
- (8) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del Comitato per l'organizzazione comune dei mercati agricoli,

⁽¹⁾ GUL 347 del 20.12.2013, pag. 671.

⁽²⁾ Regolamento (UE) n. 374/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, sulla riduzione o sulla soppressione dei dazi doganali sulle merci originarie dell'Ucraina (GUL 118 del 22.4.2014, pag. 1).

⁽³⁾ Regolamento (CE) n. 2535/2001 della Commissione, del 14 dicembre 2001, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio per quanto riguarda il regime di importazione di latte e prodotti lattiero-caseari e l'apertura di contingenti tariffari (GUL 341 del 22.12.2001, pag. 29).

⁽⁴⁾ Regolamento di esecuzione (UE) n. 1001/2013 della Commissione, del 4 ottobre 2013, che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica e alla tariffa doganale comune (GUL 290 del 31.10.2013, pag. 1).

⁽⁵⁾ Regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GUL 256 del 7.9.1987, pag. 1).

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 2535/2001 è così modificato:

a) all'articolo 5 è aggiunta la seguente lettera l):

«l) contingenti di cui all'allegato I, parte L.»;

b) all'articolo 19, paragrafo 1, è aggiunta la seguente lettera j):

«j) articolo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 374/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (*).

(*) Regolamento (UE) n. 374/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, sulla riduzione o sulla soppressione dei dazi doganali sulle merci originarie dell'Ucraina (GU L 118 del 22.4.2014, pag. 1).»

c) All'allegato I è aggiunta una nuova parte L, il cui testo figura nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Le domande di titolo per i contingenti di cui all'allegato I, parte L, del regolamento (CE) n. 2535/2001, come aggiunta dall'articolo 1, lettera c), del presente regolamento, sono presentate entro le ore 13:00 (ora di Bruxelles) del 10° giorno di calendario successivo alla data di entrata in vigore del presente regolamento.

I titoli di importazione rilasciati sono validi dalla data del rilascio fino al 31 ottobre 2014.

Articolo 3

In deroga all'articolo 10, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CE) n. 2535/2001, gli importatori riconosciuti nel 2013 e nel 2014 sono autorizzati a importare nel quadro dei contingenti di cui all'allegato I, parte L, del regolamento (CE) n. 2535/2001, come aggiunta dall'articolo 1, lettera c), del presente regolamento, fino al 31 ottobre 2014.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 aprile 2014

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO

ALLEGATO

«II

CONTINGENTI TARIFFARI DI CUI ALL'ALLEGATO III DEL REGOLAMENTO (UE) N. 374/2014

Numero del contingente	Codice NC	Designazione delle merci ⁽¹⁾	Paese di origine	Periodo di importazione	Contingenti (quantità) (in tonnellate di prodotto)	Dazio all'importazione (EUR/100 kg peso netto)
09. 4600	0401		UCRAINA	Fino al 31 ottobre 2014	8 000	0
	0402 91					
	0402 99					
	0403 10 11					
	0403 10 13					
	0403 10 19					
	0403 10 31	Latte e crema di latte, non in polvere, in granuli né in altre forme solide; yogurt non aromatizzati né addizionati di frutta, noci o cacao; prodotti lattiero-caseari fermentati o acidificati, non aromatizzati, né addizionati di frutta, noci o cacao e non in polvere, in granuli né in altre forme solide				
	0403 10 33					
	0403 10 39					
	0403 90 51					
	0403 90 53					
	0403 90 59					
	0403 90 61					
	0403 90 63					
0403 90 69						
09. 4601	0402 10		UCRAINA	Fino al 31 ottobre 2014	1 500	0
	0402 21					

Numero del contingente	Codice NC	Designazione delle merci ⁽¹⁾	Paese di origine	Periodo di importazione	Contingenti (quantità) (in tonnellate di prodotto)	Dazio all'importazione (EUR/100 kg peso netto)
	0402 29	Latte e crema di latte, in polvere, in granuli o in altre forme solide; prodotti lattiero-caseari fermentati o acidificati in polvere, in granuli o in altre forme solide, non aromatizzati, né addizionati di frutta, noci o cacao; prodotti costituiti di componenti naturali del latte non nominati né compresi altrove				
	0403 90 11					
	0403 90 13					
	0403 90 19					
	0403 90 31					
	0403 90 33					
	0403 90 39					
	0404 90 21					
	0404 90 23					
	0404 90 29					
	0404 90 81					
	0404 90 83					
	0404 90 89					
09. 4602	0405 10		Burro ed altre materie grasse provenienti dal latte; Paste da spalmare lattiere aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore al 75 % ma inferiore all'80 %	UCRAINA	Fino al 31 ottobre 2014	1 500
	0405 20 90					
	0405 90					

(¹) Nonostante le regole per l'interpretazione della nomenclatura combinata, la formulazione della designazione dei prodotti è da considerarsi puramente indicativa, in quanto l'applicabilità del regime preferenziale è determinata, ai fini del presente allegato, sulla base dei codici NC.»